REPUBBLICA ITALIANA

N. 2066 REG. SENT.

In nome del Popolo Italiano

ANNO 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 1507 REG. RIC.

PER LA TOSCANA

ANNO 2003

- III SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso **n. 1507/2003** proposto da **MARTELLINI ALBIZO**, rappresentato e difeso dall' avv. Monica Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via XX settembre n. 60;

contro

COMUNE DI SIENA, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisillo ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'intervenuta inefficacia della determinazione dirigenziale del comune di Siena in data 2 maggio 2002, di autorizzazione all'occupazione d'urgenza del terreno di proprietà del ricorrente, nonché della intervenuta occupazione senza titolo del suddetto terreno da parte del comune di Siena,

E PER LA CONDANNA

alla restituzione del terreno illegittimamente occupato previa sua riduzione in pristino ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza della suddetta occupazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Vista l'istanza di conversione della domanda ex art. 43 del d.p.r. n. 327/2001, avanzata dal comune di Siena;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti M. Passalacqua e F. Pisillo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1 - Il sig. Martellini è proprietario di un immobile posto in Siena e di un ampio appezzamento di terreno circostante, nel quale risiede.

Con deliberazione n. 227 del 21 marzo 2001, il comune ha approvato il progetto definitivo relativo a "Interventi di modifica e miglioramento della strada di Scacciapensieri -2° stralcio", con implicita dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

L'intervento prevede la realizzazione di una rotatoria in località Bottega Nuova, la realizzazione di una strada di circonvallazione a due corsie collocata intorno al cimitero dell'Osservanza e la creazione di un parcheggio a terrazzo a sud di tale costruzione.

Il tracciato dell'opera interessa la proprietà del ricorrente, posta sul Colle della Capriola, segnatamente la particella 29 del foglio di mappa 17, in parte, per una superficie complessiva di 4.397 mq.

Con ulteriore determinazione dirigenziale del 2 maggio 2002 l'amministrazione ha autorizzato l'occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi e con avviso notificato il successivo 6 maggio ha

informato il ricorrente che avrebbe provveduto all'occupazione in data 29 maggio.

In pretesa esecuzione del provvedimento, in pari data è stato redatto, senza accedere all'area occupata, ma rimanendo sui bordi della medesima, uno stato di consistenza ed il connesso verbale di immissione in possesso dell'area, che tuttavia è rimasta nella disponibilità, del ricorrente.

In data 1° settembre 2003, la ditta incaricata dall'amministrazione della realizzazione dell'opera è entrata nella proprietà del ricorrente, delimitando l'area da occupare e contestualmente iniziando i lavori mediante sbancamento del terreno ed estirpazione di numerose piante di olivo e di viti.

Con ricorso notificato il 10 settembre e depositato il 15 seguente, il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, sostenendo l'intervenuta inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza a seguito della mancata immissione nel possesso del bene, in mancanza della sua materiale apprensione o del suo "dimensionamento".

Il successivo accesso da parte della ditta incaricata dei lavori sarebbe, pertanto, avvenuto senza titolo e l'intervento di sbancamento realizzato avrebbe comportato l'irreversibile distruzione delle colture esistenti.

Con memoria difensiva, il comune intimato ha sostenuto la legittimità del comportamento dell'amministrazione, rilevando: che la norma invocata non si riferisce ai lavori; che il ricorrente, benché avvisato, ha

scelto di non presenziare alle operazioni di presa del possesso; che è privo di rilevanza il fatto che i tecnici incaricati non siano entrati nella proprietà o abbiano svolto verifiche dai limiti esterni di essa.

Con successiva memoria notificata, il comune ha avanzato istanza ex art. 43 del d..p.r. n. 327/2001, chiedendo, nel caso di ritenuta fondatezza del ricorso, la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario ed il rigetto della domanda principale di restituzione del fondo al proprietario.

Nelle more del procedimento giurisdizionale, il bene oggetto del provvedimento di occupazione, del quale era stata disposta la restituzione al proprietario da parte del Consiglio di Stato adito in via cautelare, è stato prima sottoposto a sequestro preventivo ex art. 354 c.p.p. da parte della polizia municipale e successivamente dissequestrato a seguito di provvedimento di mancata convalida da parte del giudice penale, con la conseguenza che il ricorrente si trova allo stato nella materiale disponibilità del bene.

Con successive memorie, sia il ricorrente sia il comune resistente hanno insistito nelle rispettive conclusioni, il primo contestando ed il secondo affermando che vi sia stata irreversibile trasformazione del fondo a seguito dei lavori eseguiti *medio tempore*.

In particolare, il comune, in subordine alla proposta domanda riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarata l'avvenuta accessione invertita con conseguente irreversibile destinazione del bene al patrimonio pubblico.

Passando all'esame del ricorso e in particolare del primo motivo, con

il quale si deduce la violazione dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il Collegio osserva quanto segue.

Approvato il progetto esecutivo dell'opera e disposta l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti, i tecnici comunali hanno eseguito le operazioni di redazione dello stato di consistenza, recandosi in località Scacciapensieri, lungo i terreni adiacenti alla strada omonima ed accertandosi delle proprietà da occuparsi per la realizzazione dei lavori; per quanto riguarda la proprietà del ricorrente, non intervenuto al sopralluogo, ancorché invitato, in base a quanto risulta dal relativo verbale, "ha la forma della mappa allegata e misura complessivamente mq. 4397.....é descritta al catasto terreni del comune di Siena nel foglio n. 17 dalle particelle n. 29". Nello stesso verbale, l'area risulta altresì descritta come "terreno con olivi e viti".

Dello stesso tenore è il verbale di immissione in possesso, redatto nella stessa occasione, peraltro privo della descrizione della superficie da occupare.

Dopo oltre un anno dal decreto di occupazione, è seguita, da parte della ditta incaricata dei lavori, la materiale immissione nel possesso ed è iniziata la reale trasformazione del fondo.

2 - Ritiene il Collegio che, in base agli elementi richiamati, sussista la violazione della norma invocata.

Esse dispone che, ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia.

Preliminari alla effettiva occupazione dell'area da espropriare sono le

operazioni tese ad accertare, a futura memoria, la situazione dei luoghi, mediante la fedele descrizione del loro stato attuale, prima che essi vengano trasformati dall'esecuzione dei lavori, nonché la verbalizzazione dell'effettiva immissione nel possesso dell'area.

L'occupazione, di cui all'art. 20 l. 865/71, si identifica, pertanto, con la corretta esecuzione delle operazioni sopra dette, in funzione chiaramente garantista della posizione dell'espropriando, cui è riconosciuto il duplice diritto di far accertare lo stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori, e di conoscere esattamente la superficie che gli viene sottratta.

Come ha precisato la giurisprudenza civile, mentre con il decreto di occupazione si determina la compressione del diritto dominicale del proprietario, il materiale spossessamento avviene in conseguenza dell'effettiva immissione nel possesso del bene da parte della pubblica amministrazione.

Tale evento si verifica, in particolare, in conseguenza del c.d. dimensionamento, e cioè l'individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area si intende trasferito all'occupante (Cass., I, 8.6.2001 n. 7775).

Che dall'avvenuta immissione in possesso consegua, oltre all'indisponibilità giuridica conseguente all'emissione del provvedimento di occupazione, anche l'indisponibilità materiale del bene, del quale è impedito lo sfruttamento da parte del proprietario inciso, si evince dalla costante giurisprudenza che fa decorrere

dall'avvenuto spossessamento il diritto all'indennità di occupazione, mentre per il periodo precedente la data di immissione in possesso (nel quale lo sfruttamento del fondo non gli è impedito se non per sua scelta volontaria) il diritto a reclamare l'indennizzo sussiste soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio in conseguenza di detta situazione giuridica (Cass., I, 20.7.2001 n. 9926). Pertanto, l'occupazione dell'area da espropriare – che ex art. 20 l. n. 865/71 è condizione per evitare la decadenza del decreto di occupazione d'urgenza nel termine di tre mesi dalla sua emanazione – si realizza mediante apprensione totale del bene legata all'effettiva e completa immissione nel possesso, nel senso che quest'ultima deve realizzarsi con modalità tali da comportare l'acquisizione concreta della disponibilità del bene da parte dell'espropriante e la contemporanea perdita della disponibilità da parte del proprietario (C.S., IV, 13.5.1998 n. 811).

Vero è che la stessa giurisprudenza afferma che in presenza di verbale di occupazione deve comunque presumersi l'immissione in possesso da parte dell'occupante (Cass., S.U., 12.3.1999 n. 128).

Peraltro, come é consentito al soggetto occupante di provare che non c'è stato materiale spossessamento del proprietario (cfr. la giurisprudenza, compresa quella citata, che ciò afferma per dedurne, ove tale prova sia offerta, l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere la relativa indennità), così deve essere ammessa la possibilità, da parte del proprietario del bene oggetto di occupazione, di provare che questa non si è verificata e che il bene è rimasto nella sua completa

disponibilità al fine di dedurre la violazione dell'art. 20, citato, e di chiedere una pronuncia di inefficacia del decreto di occupazione rimasto ineseguito per oltre tre mesi dalla sua emanazione.

In altri termini, se si ammette – sia pure ad altri fini – che la presunzione di immissione in possesso derivante dalla mera redazione, non accompagnata da altre operazioni materiali, del verbale di immissione possa essere superata, deducendosene la non dovutezza dell'indennità in mancanza di effettiva apprensione del bene, si deve parimenti ammettere che la medesima presunzione possa essere contestata dal privato che faccia valere, al fine di dedurne l'inefficacia del decreto di occupazione, la mancata esecuzione del provvedimento, desunta sia dalla mera compilazione del verbale di immissione da parte di tecnici che neanche si sono introdotti nell'area da occupare, sia dall'assenza di qualsivoglia operazione o altra modalità concreta di apprensione del bene, rimasto totalmente nella disponibilità del proprietario.

Nella fattispecie, rileva altresì che la particella, indicata nel verbale in questione, non assorbe l'intera proprietà del ricorrente, ma ne identifica solo una porzione all'interno di un'area non soggetta ad occupazione; pertanto, la materiale apprensione del bene, mediante c.d. dimensionamento o altre modalità equivalenti, avrebbe messo il proprietario nelle condizioni di individuare esattamente, conformemente alla *ratio* dell'istituto, la porzione di terreno destinata ad essere effettivamente occupata e, conseguentemente, la restante area sulla quale continuare la svolgere la propria attività agricola.

Conclusivamente, il decreto di occupazione d'urgenza del 2 maggio 2002, decoroso il termine di tre mesi dalla data della sua emissione senza che sia seguita l'effettiva occupazione del bene, ha perso la sua efficacia, secondo il disposto dell'art. 20 l. 865/71.

Ne consegue che la successiva occupazione del bene è avvenuta senza titolo e sarebbe motivo di condanna dell'amministrazione occupante alla restituzione a favore del ricorrente.

3 – In corso di giudizio, peraltro, il comune resistente ha chiesto la conversione della domanda di restituzione del bene in una pronuncia di condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione senza limiti di tempo, come previsto dall'art. 43 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il terzo comma dell'art 43 prevede che, qualora sia esercitata un'azione volta alla restituzione del bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

Trattasi di un istituto che consente all'amministrazione di acquisire, mediante un titolo giuridico, l'opera pubblica realizzata ed utilizzata per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido titolo ablatorio (come recita la rubrica del capo VII del testo unico).

La norma prevede due diverse forme del medesimo istituto: a) la c.d.

"acquisizione provvedimentale" che adottata può essere dall'amministrazione che utilizza il bene, che sia stato già modificato in assenza di titolo, con atto di natura discrezionale, previa valutazione degli interessi in conflitto e con obbligo di motivazione in ordine alle circostanze che abbiano indotto all'indebita utilizzazione dell'area (art. 43, commi 1 e 2); b) l'acquisizione, qualificabile (per differenza) come "vincolata", che l'amministrazione deve adottare, a seguito della sentenza che abbia accolto la domanda al risarcimento del danno, da essa proposta, ove sia stata esercitata un'azione volta alla restituzione del bene utilizzato o sia stato impugnato un provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (art. 43, commi 3 e 4). Carattere essenziale dell'istituto, nelle due forme previste, è la misura del risarcimento del danno, determinato con riguardo al valore del bene valutato al momento in cui esso è stato occupato senza titolo, come desunto dalla espressa previsione degli interessi moratori aventi analoga decorrenza (comma 6).

3.1 - Va, preliminarmente, rilevato che la norma trova applicazione nella fattispecie.

Infatti, ai sensi dell'art. 57 del d.p.r. n. 327/01, "le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data".

Nella fattispecie, essendo la dichiarazione di pubblica utilità precedente l'entrata in vigore del decreto, che è stata prorogata al 30

giugno 2003, le disposizioni del testo unico non si applicherebbero.

Peraltro, la norma di cui all'art. 43, secondo la sua formulazione letterale e in base all'indirizzo espresso dalla dottrina sulla sua applicabilità anche nelle ipotesi di occupazione usurpativa, ha carattere processuale, in quanto introduce, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, un nuovo istituto che attribuisce all'amministrazione la facoltà di chiedere una pronuncia che converta la domanda restitutoria proposta dal ricorrente in una condanna risarcitoria per equivalente con esclusione della restituzione del bene.

Trattasi, come evidenziato anche dalla dottrina, di una domanda di "autocondanna", proposta dall'amministrazione resistente in via riconvenzionale, essendo subordinata all'ammissibilità ed alla fondatezza della domanda introduttiva del giudizio.

Essa, pertanto, deve essere applicata in tutti i giudizi pendenti.

3.2 – Nella fattispecie, la domanda proposta dal comune è fondata, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge.

Nel giudizio *de quo*, è stata esercitata un'azione volta alla restituzione del bene che è già, parzialmente, utilizzato dalla pubblica amministrazione per scopi di interesse pubblico; infatti, dopo la materiale occupazione dell'area, destinata alla costruzione di un tratto di strada pubblica e di un parcheggio, la ditta incaricata, per conto del comune, ha iniziato i lavori di trasformazione del terreno, modificandone radicalmente la morfologia attraverso gli sbancamenti necessari per il piano di posa dei rilevati stradali fino al

raggiungimento delle quote finali e la completa realizzazione del sottofondo stradale che è stato compattato e reso idoneo al transito dei veicoli (come risulta dalla relazione tecnica a firma del direttore dei lavori).

Né vale opporre – come eccepito dal ricorrente – che non si sarebbe verificata l'irreversibile trasformazione che sarebbe richiesta dalla legge quale condizione di operatività dell'art. 43 del d.p.r. n. 327/01, dal momento che nella specie la strada sarebbe stata solo tracciata, essendo ancora priva del sottofondo stradale, oltre che dell'asfaltatura e di tutti gli altri elementi che ne consentano la normale percorribilità. In primo luogo, il Collegio rileva che il richiamato art. 43 non richiede. quale condizione di operatività, il sua dell'"irreversibile trasformazione" del fondo soggetto ad occupazione, ma solo che esso sia "utilizzato" per scopi di interesse pubblico, il che legittima "l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene" a chiedere al giudice amministrativo l'autocondanna al risarcimento del danno (art. 43, comma 3).

La stessa terminologia è ribadita nella diversa ipotesi che il terreno sia stato "utilizzato" per finalità di edilizia residenziale pubblica (comma 5).

La condizione della utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico appare, pertanto, sufficiente a legittimare l'amministrazione, o l'utilizzatore, a chiedere l'autocondanna al risarcimento del danno, in luogo della restituzione del bene, che deve essere pronunciata ove il giudice abbia verificato la fondatezza del ricorso proposto avverso il provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero dell'azione volta alla restituzione del bene.

Tale condizione, peraltro, è diversa da quella richiesta dalla medesima disposizione nella differente ipotesi che sia la stessa autorità che utilizza il bene a disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni, laddove si richiede che il bene sia stato anche "modificato", in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità (art. 43, comma 1).

Ciò costituisce un'ulteriore prova contraria alla tesi della necessità dell'irreversibile trasformazione del bene, sostenuta dal ricorrente, come si evince dalla scelta del legislatore di adottare precise formulazioni, ancorché tra loro diversificate, che rimangono entrambe al di qua della soglia di irreversibilità invocata dal ricorrente.

D'altra parte, ben si comprende la maggiore ampiezza del requisito della modificazione del bene (comma 1), e a fortiori della mera utilizzazione di esso per scopi di interesse pubblico (comma 3), a fronte della più rigorosa qualificazione dell'"irreversibile trasformazione" richiesta dalla giurisprudenza sorta in tema di c.d. accessione invertita. In tale ipotesi, la proprietà si trasferisce sulla base del mero fatto materiale dell'avvenuta ed irreversibile trasformazione del bene, laddove, nelle due ipotesi contemplate dalla norma in esame, ciò avviene o in virtù di un atto di acquisizione che deve essere adeguatamente motivato e determinare la misura del risarcimento del danno disponendone il pagamento entro un termine breve (cfr. comma 2), ovvero, come si verificherebbe nella fattispecie, attraverso un atto di acquisizione - che in tal caso dovrà dare atto dell'avvenuto risarcimento del danno - che faccia seguito ad una sentenza che abbia disposto la condanna al risarcimento, con esclusione della restituzione del bene (cfr. commi 3 e 4).

Infine, pure a voler ritenere che nel concetto di utilizzazione del bene, di cui al comma 3, sia implicita anche la sua avvenuta modificazione, nella fattispecie, secondo quanto risulta dagli atti di causa, il terreno oggetto di occupazione, sino alla sua avvenuta restituzione al proprietario ricorrente disposta in sede cautelare dal giudice d'appello, è stato sostanzialmente trasformato in funzione della sua destinazione a infrastruttura stradale, tanto da avere mutato la sua originaria fisionomia (il terreno è stato sbancato, livellato, compattato per ospitare l'opera stradale, acquisendo l'astratta idoneità ad essere percorso pur essendo privo delle opere accessorie necessarie a consentirne l'uso).

Per le ragioni esposte, la domanda avanzata dal comune resistente può essere accolta, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dal ricorrente; detto risarcimento dovrà essere corrisposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza (ex art. 43, co. 2, lett. c) e va determinato nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato e con il computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo (essendo venuta meno l'efficacia del decreto di occupazione d'urgenza), ai sensi del comma 6 dell'art. 43 sopra citato.

Nella fattispecie in esame, la peculiarità della vicenda è data dall'avvenuta restituzione del bene al proprietario, realizzatasi in corso di causa a seguito della misura cautelare del giudice di secondo grado, concessa peraltro con espressa salvezza delle istanze proponibili dall'amministrazione ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 327/01.

La circostanza, di per sé, non osta all'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dall'amministrazione, ancorché l'azione presupponga che il bene si trovi nella materiale disponibilità dell'ente, come reso evidente dalla previsione legislativa che la sentenza risarcitoria disponga altresì l'esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo (art. 43, comma 3).

Il dato oggettivo è stato, infatti, determinato dall'adozione di una tipica misura cautelare - oltre che dalla vicenda penale innestatasi, a seguito del sequestro probatorio disposto su iniziativa del comune ma non convalidato dal Tribunale penale - destinata ad essere assorbita dalla presente pronuncia giurisdizionale definitiva, almeno in primo grado.

In ogni caso, la condizione richiesta per la operatività della norma, desumibile sul piano interpretativo sia letterale che logico, non è la perdurante disponibilità materiale del bene da parte dell'amministrazione, bensì l'avvenuta utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico, che nella specie risulta essersi verificata nel periodo in cui il bene è stato sottoposto agli interventi di materiale trasformazione, come dimostrato dagli atti di causa.

4 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, accertata la

fondatezza del ricorso introduttivo, in accoglimento della domanda avanzata dall'amministrazione resistente, va disposta la condanna dell'ente al risarcimento del danno, sulla base dei criteri sopra esposti. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- 1) lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza n. 1148 del 3 maggio 2002;
- 2) accoglie la domanda proposta dal Comune e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno, a favore del ricorrente, da liquidarsi entro il termine e sulla base dei criteri di cui in motivazione;
- 3) ordina la restituzione del bene, oggetto di occupazione, al Comune;
- 4) condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 4 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Angela RADESI - Presidente

Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.

F.to Angela Radesi

F.to Saverio Romano

F.to Mara Vagnoli

- Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 GIUGNO 2004

Firenze, lì 11 GIUGNO 2004

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Mara Vagnoli